

**COMUNE DI BERNALDA**  
**Provincia di Matera**

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE DI POLIZIA**  
**MORTUARIA**

Regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 214 del 13-5-1969 – Approvato dalle G.P.A. nella seduta del 5-12-1969 - decisione n. 3617/3653  
Modificato con deliberazione di C.C., n. 48 del 6-12-1973 vistato dalle SPC nella seduta del 26-2-1975 – decisione n. 3822  
Modificato ed integrato (artt. 38 e 39) con atto di C.C., n. 10 del 17-1-1981

**INDICE**

**TITOLA I      NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA**

CAPO I	Denuncia dei decessi		
ART. 1		pag.	5
ART. 2		pag.	5
ART. 3		pag.	5
CAPO II	Riconoscimento dei decessi		
ART. 4		pag.	6
ART. 5		pag.	6
CAPO III	Dell'osservazione dei cadaveri		
ART. 6		pag.	7
ART. 7		pag.	7
ART. 8		pag.	7
ART. 9		pag.	7
CAPO IV	Trasporto dei cadaveri		
ART.10		pag.	8
ART.11		pag.	8
ART.12		pag.	8
ART.13		pag.	8
ART.14		pag.	9
ART.15		pag.	9
ART.16		pag.	9
ART.17		pag.	10
ART.18		pag.	10
CAPO V	Consegna dei cadaveri al Cimitero		
ART.19		pag.	11
ART.20		pag.	11
CAPO VI	Inumazioni		
ART.21		pag.	12
ART.22		pag.	12
ART.23		pag.	12
ART.24		pag.	12
ART.25		pag.	12
ART.26		pag.	13
ART.27		pag.	13
ART.28		pag.	13
ART.29		pag.	13

CAPO VII	Tumulazioni		
ART.30		pag.	14
ART.31		pag.	14
ART.32		pag.	14
CAPO VIII	Esumazioni		
ART.33		pag.	15
ART.34		pag.	15
ART.35		pag.	15
ART.36		pag.	15
ART.37		pag.	16
CAPO IX	Estumulazioni		
ART.38		pag.	17
ART.39		pag.	17
<b>TITOLO II</b>	<b>DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO</b>		
CAPO I	Disciplinamento dell'uso del Cimitero		
ART.40		pag.	18
ART.41		pag.	18
ART.42		pag.	18
ART.43		pag.	18
ART.44		pag.	19
ART.45		pag.	19
ART.46		pag.	19
CAPO II	Concessioni cimiteriali		
ART.47		pag.	20
ART.48		pag.	20
ART.49		pag.	20
ART.50		pag.	20
ART.51		pag.	21
ART.52		pag.	21
ART.53		pag.	21
ART.54		pag.	21
ART.55		pag.	21
ART.56		pag.	21
ART.57		pag.	22
ART.58		pag.	22
ART.59		pag.	22
ART.60		pag.	22
ART.61		pag.	22
ART.62		pag.	23
ART.63		pag.	23
ART.64		pag.	23
ART.65		pag.	23

ART.66		pag.	23
ART.67		pag.	24
ART.68		pag.	24
ART.69		pag.	24
ART.70		pag.	24
ART.71		pag.	24
ART.72		pag.	24
ART.73		pag.	25
ART.74		pag.	25
ART.75		pag.	25
ART.76		pag.	25
ART.77		pag.	25
ART.78		pag.	26
ART.79		pag.	26
ART.80		pag.	26
ART.81		pag.	26
ART.82		pag.	26
ART.83		pag.	27
ART.84		pag.	27

### **TITOLO III    PERSONALE DEL CIMITERO**

#### **CAPO I        Del Custode**

ART.85		pag.	28
ART.86		pag.	28
ART.87		pag.	28
ART.88		pag.	28
ART.89		pag.	29

#### **CAPO II       Del Seppellitore**

ART.90		pag.	30
ART.91		pag.	30
ART.92		pag.	30
ART.93		pag.	31

### **DISPOSIZIONI FINALI**

ART.94		pag.	32
ART.95		pag.	32

ALLEGATO "A"	Tariffe per le concessioni cimiteriali	pag.	33
ALLEGATO "B"	Tariffe dei diritti cimiteriali	pag.	34

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **CAPO I**

##### **Denuncia dei decessi**

###### **ART. 1**

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficio di Stato Civile, entro il termine di ventiquattro ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere al Cimitero per la inumazione o la tumulazione o il deposito temporaneo.

La denuncia deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori della abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da persone che ne sono informate.

In caso di morte in Ospedale, Collegio, Istituto o Stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato al primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La denuncia viene fatta, presentando all'Ufficio di Stato Civile il modulo prescritto, a seconda che trattasi di maschio o femmina, compilato a cura del medico curante, con tutte le notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa della morte e le circostanze in cui essa avvenne e fornendo all'Ufficio stesso ogni altra notizia riguardante l'età, il sesso, lo stato civile e la condizione del defunto.

###### **ART. 2**

A prescindere dai casi di cui al precedente articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, o rinvenga in qualsiasi luogo, pubblico o privato, un cadavere, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità comunale.

L'obbligo alla denuncia si estende anche ai feti espulsi morti ed ai prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.

###### **ART. 3**

A termine dell'art. 103 del T.U. della Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo hanno l'obbligo in ogni caso di morte di persona da essi assistita di denunciare al Sindaco la malattia da essi ritenuta causa della morte.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità giudiziaria.

## **CAPO II**

### **Riconoscimento dei decessi**

#### **ART. 4**

In tutti i casi, la morte di una persona dovrà essere sempre constatata da un medico, che rilascerà apposito certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione.

Sulla base di tale certificato e sempre che non trattisi di decesso dovuto a causa delittuose, il Sindaco autorizzerà il trasporto e la sepoltura della salma.

#### **ART. 5**

Nei casi di morte dovuta a causa delittuosa, fermo l'obbligo dell'accertamento sanitario a termini dell'articolo precedente, l'autorizzazione alle pratiche di trasporto, autopsia, inumazione o tumulazione del cadavere sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Così pure nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, previo l'esame della parti da parte del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura avverranno solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità giudiziaria, alla quale il Sindaco dovrà comunicare i risultati degli accertamenti medici.

### **CAPO III**

#### **Dell'osservazione dei cadaveri**

##### **ART. 6**

Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione o altri trattamenti conservativi, la congelazione o la conservazione in frigorifero, la tumulazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e altre note tanatologiche assolutamente sicure, accertate del medico.

##### **ART. 7**

In caso di morte improvvisa, o quando vi possano essere dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, verrà autorizzata una più lunga durata di osservazione, che – di regola – non oltrepasserà, però, le 48 ore.

##### **ART. 8**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso a meno di 24 ore.

##### **ART. 9**

All'infuori dei casi speciali previsti nell'art. 11 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880, i cadaveri, per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, i quali dovranno provvedere a che non siano lasciati in abbandono, usando tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita. I cadaveri di deceduti per malattia infettiva – diffusiva dovranno essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e si dovranno nei loro riguardi adottare tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dall'Ufficiale Sanitario per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

## **CAPO IV**

### **Trasporto dei cadaveri**

#### **ART. 10**

Il trasporto dei cadaveri a cura del Comune si effettuerà in appositi carri chiusi con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 13 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

L'Amministrazione comunale stabilirà l'orario dei trasporti, le modalità, i percorsi consentiti, le caratteristiche dei carri funebri e le tariffe nello speciale regolamento di cui al seguente articolo.

#### **ART. 11**

Nel caso di servizio municipalizzati o comunque disposto dal Comune, il trasporto si effettuerà gratuitamente per i poveri e a pagamento per gli altri, con l'osservanza delle speciali discipline al riguardo stabilite dall'Amministrazione comunale in apposito regolamento per i trasporti funebri.

#### **ART. 12**

E' vietato trasportare alcun cadavere per essere deposto nel Comune in altro posto che non sia il Cimitero comunale o fuori del territorio del Comune, senza avere ottenuta l'autorizzazione a norma delle leggi in vigore (art. 30 D.P.P. 10.06.1955, n. 854). E' consentita la sosta del cadavere in Chiesa solo per il tempo necessario per le comuni eseguire religiose.

#### **ART. 13**

Quando si sia ottenuta l'autorizzazione per il trasporto di un cadavere in un altro Comune, il carro funebre, all'ora designata, si troverà nel luogo del decesso e, caricato il feretro, lo trasporterà fino al confine del territorio comunale, a meno che la famiglia del defunto non chieda la prosecuzione fino al Cimitero nel quale deve avvenire il seppellimento, sottoponendosi agli oneri previsti nel regolamento comunale per i trasporti funebri, di cui al precedente art. 11.



#### **ART. 14**

I cadaveri non possono essere trasportati fuori del territorio del Comune se non siano chiusi in duplice cassa: l'una metallica saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte. Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 7/10 se di zinco ed a mm. 1,5 se di piombo.

Le spessori delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di 4 centimetri e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa saranno riunite con intaglio a coda di rondine. Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri.

Tra la cassa di metallo e quella di legno dovrà esservi una intercapedine non minore di quattro centimetri, formata da torba polverizzata o segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri.

Per il trasporto in Comune che disti non più di Km. 25, salvo il caso che non si tratti di malattie infettive – diffuse di cui all'apposito elenco ministeriale, per i quali occorre sempre la duplice cassa, non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, quando il trasporto dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente con idoneo carro mortuario.

Previa autorizzazione del Ministero della Sanità, il trasporto potrà effettuarsi anziché in cassa metallica, anche in cassa di cemento – amianto o di altro materiale.

#### **ART. 15**

Del collocamento del cadavere nelle suddette cassa si estenderà processo verbale dall'incaricato municipale, in cui si descriveranno le generalità della persona defunta, la qualità delle casse e i suggelli posti all'esterno. Del detto processo verbale, che porterà il fac – simile dei suggelli posti alle casse, una copia sarà consegnata al conduttore del feretro e l'altra sarà depositata nell'Ufficio Municipale.

#### **ART. 16**

Per il trasporto di cui al 1° comma dell'art. 14 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, potrà essere iniettato nel torace e nella cavità addominale del cadavere almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico a 5 per cento o di formalina al 30 per cento e il cadavere potrà essere avvolto con lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 30 per cento o di altra soluzione disinfettante. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione e si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo i cadaveri sottoposti a trattamento per l'imbalsamazione o la conservazione temporanea.

**ART. 17**

In tutti i casi per cui debba si per qualche tempo sospendere il trasporto dei cadaveri fuori Comune, i cadaveri stessi, trascorso il periodo di osservazione, dovranno essere collocati nella doppia cassa di cui al precedente articolo 14 e depositati in apposite nicchie del Cimitero, che dovranno presentare le medesima caratteristiche di quelle di cui al seguente art. 31.

**ART. 18**

Per il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si osservano le disposizioni contenute nell'art. 37 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880.

**CAPO V**

**Consegna dei cadaveri al Cimitero**

**ART. 19**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a termini dell'art.1.

**ART. 20**

Quando ciò non sia consentito da predisposta viabilità interna, il carro funebre non potrà entrare nel recinto del Cimitero.

Pertanto, il feretro sarà scaricato davanti all'ingresso e da qui sarà portato a braccia o su apposita barella alla camera portuaria del Cimitero dove avverrà la consegna per essere inumato o tumulato.

## **CAPO VI**

### **Inumazioni**

#### **ART. 21**

Le operazioni tutte inerenti alla inumazione dei cadaveri nel campo comune del Cimitero sono fatte a cura del Comune e senza spese.

#### **ART. 22**

Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo od altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **ART. 23**

Nel piano regolatore redatto secondo le norme di cui all'art. 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate ed avelli e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del Cimitero.

#### **ART. 24**

L'area per le sepolture comuni è divisa in quadri.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

#### **ART. 25**

In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di bambini. A tal uopo, uno dei quadri di cui al precedente articolo è destinate per la inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età.

#### **ART. 26**

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascun di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate.

Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

#### **ART. 27**

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e, di volta in volta, secondo il fabbisogno. Dopo deponervi la cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro a quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. La terra verrà quindi diligentemente compressa.

#### **ART. 28**

Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età, devono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di l. 1,80 e la larghezza di metri 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,60, destinando così per ogni seppellimento mq. 3,50 di superficie.

#### **ART. 29**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri due) in media la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e ogni gruppo di due deve distare l'uno dall'altro, per ogni lato, metri 0,50, destinando così per ogni inumazione una superficie media di mq. 2.

## **CAPO VII**

### **Tumulazioni**

#### **ART. 30**

(\*) E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi avelli costruiti dal Comune, nell'area del Cimitero a ciò destinata dal piano regolatore e nelle cappelle gentilizie o di famiglia, di confraternite o associazioni, per queste ultime limitatamente ai confratelli o associati.

#### **ART. 31**

Detti avelli avranno le dimensioni minime di metri 0,78 x 0,55 x 2,25 con pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di cm. 10 debitamente intonacate e lisciate con cemento, in modo che risultino assolutamente impermeabili. Nel caso di costruzione in muratura, le pareti, che dovranno essere all'interno sempre adeguatamente intonacate in cemento, non potranno avere uno spessore inferiore a cm. 40. La chiusura degli avelli dovrà essere fatta in modo ermetico con muratura o lastra di pietra. Sotto la serie di avelli di ogni arcata sarà costruita una camera di aerazione con condotti di sfiato sul tetto e sotto il gradino frontale dell'arco.

#### **ART. 32**

I cadaveri da tumularsi negli avelli devono essere in ogni caso chiusi in doppia cassa, di cui una metallica saldata a fuoco, a norma dei primi cinque comma del precedente art. 14.

(\*) Variazione avvenuta con deliberazione di C.C., n. 48 del 06-12-1973

## **CAPO VIII**

### **Esumazioni**

#### **ART. 33**

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo quando decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le basse per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono di seppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture.

#### **ART. 34**

Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciale autorizzazione, eseguite dal custode – necroforo del Cimitero, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione, secondo l'ordine di inumazione stessa.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora di esumazione, potranno assistervi.

#### **ART. 35**

Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierle per deporle in avelli ossario a pagamento nel Cimitero. Dette urne ossario saranno costruite in tutto come all'art. 31 ed avranno le dimensioni di cm. 40 x 40 x 70.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro il Cimitero.

Le lapidi, croci o altri ricordi posti sulla fossa dei resti esumati, qualora non siano utilizzati dai parenti per altre fosse nell'interno dello stesso Cimitero entro il termine prefisso dall'Ufficio comunale, verranno da quest'ultimo distrutti o utilizzati per l'abbellimento o le necessità del Cimitero, ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento.

#### **ART. 36**

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'Autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle, unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

Per i morti di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà però essere autorizzata prima del decorso di due anni dalla morte, a meno che l'Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

**ART. 37**

Ad ogni esumazione straordinaria devono sempre assistere il custode del Cimitero e l'Ufficiale Sanitario e, ad operazione compiuta, si redigerà processo verbale in doppio originale, di cui uno rimarrà presso il custode del Cimitero e l'altro verrà trasmesso all'Ufficio comunale. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme dovranno essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.



## **CAPO IX**

### **Estumulazioni**

#### **ART. 38**

(\*) Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono eseguite a cura del custode del Cimitero, sotto la propria responsabilità, allo scadere del periodo della concessione. I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

#### **ART. 39**

(\*) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi tempo e in qualunque mese dell'anno, salvo i casi di morti per malattia infettiva contagiosa per cui vale il disposto del comma 2° del precedente art. 36, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(\*) Variati ed integrati con atto di C.C., n. 10 del 17-01-1981

**TITOLO II**  
**DELLA POLIZIA E DELLA GESTIONE DEL CIMITERO**

**CAPO I**

**Disciplinamento dell'uso del Cimitero**

**ART. 40**

La polizia del Cimitero è esercitata dal Sindaco che, a mezzo dei suoi organi dipendenti, in vigila a che nel Cimitero stesso siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, e potrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

**ART. 41**

Nel Cimitero comunale vengono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri della persona morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento, dopo il quarto mese.

**ART. 42**

L'ingresso al Cimitero, per le visite, è regolato da apposito orario fissato dalla Giunta Municipale. Fuori di tale orario nessuno può visitare il Cimitero senza espresso permesso scritto dell'Autorità municipale.

**ART. 43**

E' vietato a chiunque di introdurre nel Cimitero animali di qualsiasi specie, biciclette od altri veicoli, sia a trazione animale che meccanica.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzella o tricicli montati da invalidi, tanto a trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.

**ART. 44**

E' vietato l'ingresso nel Cimitero ai ragazzi non accompagnati da persone adulte e a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

**ART. 45**

Nel Cimitero di dovrà tenere un contegno decoroso. E' vietato di camminare nei luoghi delle sepolture, di imbrattare le lapidi, le croci, i muri, i monumenti e di danneggiare in qualsiasi modo le piante, le siepi e tutto ciò che appartiene al Cimitero.

**ART. 46**

Nell'occasione di funerali o di commemorazioni avrà accesso nel recinto del Cimitero soltanto quel numero di persone che può essere contenuto nei viali, con preferenza alle Autorità, ai parenti dei defunti ed agli invitati.

## **CAPO II**

### **Concessioni cimiteriali**

#### **ART. 47**

Nessuno può effettuare la posa di lapidi o di croci sulle fosse del campo comune, senza avere prima ottenute licenza dall'Autorità comunale e senza avere soddisfatta la relativa tassa, a norma della tariffa allegata al presente regolamento.

Ogni croce o lapide orientata con la fronte verso i viali principali del Cimitero dovrà essere fissata sul lato a monte della fossa con apposito basamento in muratura che la renda perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza dal piano di campagna di metri 1,30 e la larghezza di metri 0,55 se per fosse di adulti e le dimensioni di metri 1,10 x 0,50 se per fosse di fanciulli.

Tanto le lapidi (qualità del marmo, forma, colore) che il tenore delle epigrafi da incidersi sulle lapidi devono previamente essere approvate dall'Autorità municipale. A tal uopo, l'interessato presenterà all'Ufficio municipale il disegno della sagoma della lapide con l'indicazione del colore e della qualità del marmo e col testo dell'epigrafe in duplice copia, di cui una gli sarà restituita col visto di approvazione, da esibirsi al custode del Cimitero.

#### **ART. 48**

Le lapidi e i monumentini funebri non possono essere lavorati nel Cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

#### **ART. 49**

E' altresì consentito, verso il pagamento della prescritta tassa prevista nell'allegata tariffa, di recingere le fosse del campo comune con barriere di ferro o con cordonature in cemento o in marmo lavorato, secondo il tipo previamente approvato dal Municipio.

Tali recinzioni non potranno avere dimensioni superiori a metri 1,80 x 0,80 x 0,15, se per fosse di adulti, e di metri 0,80 x 0,50 x 0,10, se per fosse di fanciulli; dovranno essere alte non più di m. 0,60 se per fossa di adulto e di metri 0,40 se per fossa di fanciullo, dal piano di campagna e saranno consentite solo se sulla fossa sia stata eretta o si eriga contemporaneamente una lapide o una croce di cui al precedente art. 47.

#### **ART. 50**

Le concessioni di cui ai precedenti articoli non potranno mai avere la durata superiore ai dieci anni, decorrenti dal giorno in cui avvenne il seppellimento.

#### **ART. 51**

Sulle fosse del campo comune non sarà mai consentito di collocare lapidi in posizione orizzontale, né pilastrini o monumentini.

#### **ART. 52**

Sulle fosse del campo comune è vietata la posa stabile di corone o fiori metallici o di celluloidi. Si farà eccezione per il solo periodo dal 29 ottobre alla sera del 4 novembre. Alla fine di tale periodo le corone o fiori metallici o di celluloidi che non venissero ritirati dalle famiglie, verranno ritirati dal custode – necroforo con carenza di ogni diritto di recupero da parte delle famiglie. Così pure sarà immediatamente ritirato e disperso dal custode – necroforo ogni oggetto non ritenuto decoroso che si trovasse in qualunque epoca sulle dette fosse (come barattoli di latte, vasi rotti, ecc.).

#### **ART. 53**

Trascorso il decennio di concessione computato a termine dell'art. 50, le lapidi, le croci, le cordonature a qualunque altro segno funerario posti sulle fosse dal campo comune, di cui ai precedenti articoli, qualora non siano ritirati dagli interessati entro il termine loro assegnato dal Sindaco, passano in proprietà dell'Amministrazione, che li adopererà, in quanto possibile, per l'abbellimento e le necessità del Cimitero.

#### **ART. 54**

Nel campo comune e limitatamente alle zone determinate nell'allegato piano regolatore è consentito di costruire cappelle gentilizie, di famiglia, di confraternite o di associazioni.

#### **ART. 55**

- Variato con deliberazione di C.C., n.48 del 06-12-1973 –

#### **ART. 56**

La concessione dell'area è fatta in perpetuità, con deliberazione della Giunta Municipale ed è soggetta al nulla osta da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880. Essa risulterà da apposito contratto, alla stipulazione del quale il richiedente dovrà prestarsi a richiesta dell'Amministrazione comunale, dopo che l'apposita deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.

In caso di soppressione del Cimitero, gli Enti e le persone fisiche concessionari di posti di sepolture private hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo Cimitero, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel Cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo Cimitero.

#### **ART. 57**

L'area concessa a norma dell'articolo precedente non è commerciabile. Il concessionario non potrà, pertanto, cederla a qualsiasi titolo a terzi ed avrà anzi l'obbligo di erigervi la cappella a sua cura e spese ed a norma degli articoli seguenti entro sei mesi dalla data di approvazione da parte dell'Amministrazione municipale del progetto, di cui al precedente art. 55 sotto pena di decadenza della concessione, con la perdita della relativa tassa e di ogni altro diritto pagato.

#### **ART. 58**

Il progetto di cappella di cui al precedente art. 55 deve essere tecnico e perciò dovrà constare di pianta, sezioni e dettagli architettonici in scala non minore di 1:100. Tutti i disegni che lo costituiscono dovranno essere debitamente bollati e firmati dal tecnico che li ha redatti e dal concessionario.

L'architettura delle cappelle dovrà uniformarsi alle norme generali della solidità, della sicurezza, dell'igiene e dell'estetica. Al progetto dovrà essere allegate una relazione illustrativa dei particolari architettonici dell'opera e del materiale che sarà impiegato nella costruzione.

#### **ART. 59**

Sulla idoneità del progetto, ai fini della sua esecuzione, deciderà il Sindaco sentita la Commissione edilizia comunale. In ogni caso le cappelle gentilizie e di famiglia e qualsiasi altra sepoltura privata non dovranno mai avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

#### **ART. 60**

Approvato dal Sindaco il progetto della cappella, delle due copie di esso ne sarà consegnata una al concessionario per la pronta esecuzione e l'altra sarà conservata nell'Ufficio municipale.

#### **ART. 61**

I lavori di costruzione della cappella dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. Coincidendo con il periodo di cui al precedente art. 52, i lavori dovranno essere sospesi e di tale sospensione sarà tenuto conto agli effetti del termine di cui al precedente art. 57.

Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, il concessionario, a propria cura e spese, metterà in pristino l'area occupata dal cantiere e le adiacenze di esso.

#### **ART. 62**

L'uso della cappella potrà avvenire dopo l'accertamento, da parte del tecnico comunale, dell'avvenuta a esecuzione dei lavori in conformità del progetto approvato a norma dell'art. 59, nonché dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta di consumo, delle altre imposte e tasse relative alla costruzione e dopo il rilascio del certificato di agibilità da parte del Sindaco.

#### **ART. 63**

Tutte le spese di progetto, di contratto e per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione di cui agli articoli 55 e seguenti, sono a totale carico del concessionario, il quale farà all'uopo un preventivo deposito in numerario nella cassa comunale, salvo conguaglio.

#### **ART. 64**

In ciascuna cappella, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato e con le cautele, per quanto riguarda la cassa, di cui ai primi cinque comma del precedente art. 14, è consentita la tumulazione di persone che ne hanno il diritto a norma di legge o di regolamento.

Nella detta cappella è consentita, in via provvisoria, pure la tumulazione delle salme di altre persone, ma nel solo caso in cui nel Cimitero non vi sia disponibile alcuno degli avelli di cui agli articoli 71 e seguenti del presente regolamento.

#### **ART. 65**

La cappella e il diritto di uso della stessa non possono essere dal concessionario ceduti a terzi, a qualsiasi titolo, né in qualsiasi modo commerciati, né totalmente, né parzialmente, senza esplicita autorizzazione da deliberarsi dalla Giunta Municipale, la quale potrà anche negarla a suo giudizio insindacabile. Qualora la cessione venisse autorizzata, essa avverrà con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 71 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880.

#### **ART. 66**

Le cappelle debbono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine, a cura e spese del concessionario, fino a quando questo non sia dichiarato estinto a termini del precedente art. 64.. In caso di inadempimento e previa diffida scritta, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

**ART. 67**

La cappella passerà di proprietà comunale dopo venti anni dalla tumulazione dell'ultimo rampollo della famiglia del concessionario, nella discendenza e gradi di cui al precedente art. 64, ma non potrà essere alienata, né demolita, dovendosi conservare come monumento funebre, sempre che le condizioni statiche e di manutenzione lo consentano, diversamente sarà demolita su ordinanza del Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

**ART. 68**

Per nessuna ragione si farà luogo a retrodatazione sia parziale che totale di tasse cimiteriali debitamente pagate, a termine dell'allegata tariffa.

**ART. 69**

Nessun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potrà stabilmente collocarsi sia esternamente che internamente alla cappella gentilizia senza la preventiva approvazione dell'Autorità municipale e senza che sia stata soddisfatta la tassa di cui all'allegata tariffa, con le modalità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 47.

**ART. 70**

Negli archi od intercolunni riservati al Comune è consentita, contro il pagamento della tassa di cui all'allegata tariffa, la tumulazione delle salme in appositi avelli costruiti a cura e spese dell'Amministrazione comunale, nelle dimensioni e con le caratteristiche di solidità, di impermeabilità e di sicurezza a norma di legge e del presente regolamento.

**ART. 71**

L'uso dei suddetti avelli è concesso in perpetuità o a periodi trentennali.

**ART. 72**

Per ottenere la concessione di cui all'articolo precedente, l'interessato deve produrre regolare istanza in bollo al Sindaco, con l'indicazione degli estremi dell'avello scelto (arco, fila e numero), delle generalità della salma da tumularsi e corredata della bolletta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale della relativa tassa, a norma dell'allegata tariffa.



#### **ART. 73**

La concessione dell'avello, sia in perpetuità che per un periodo trentennale, si farà constare da apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio, ecc., sono a carico del concessionario.

#### **ART. 74**

L'avello è ceduto senza lapide. Detta lapide, che dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito e delle spessore di cm. 2, sarà obbligatoriamente provvoluta a cura e spese del concessionario. Il testo della epigrafe dovrà essere autorizzato dall'Autorità municipale, ai sensi del precedente art. 47, previo pagamento della prescritta tassa di cui all'allegata tariffa. La lapide stessa dovrà essere collocata entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale nell'atto di concessione dell'avello.

#### **ART. 75**

In ogni avello non può essere tumulata che una salma, e precisamente quella della persona risultante dalla concessione, previamente chiusa in doppia cassa, di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma dei primi cinque comma del precedente art. 14.. Per nessuna ragione sarà consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni nel campo comune, o da altri posti di inumazione o di tumulazione, dovendo essi depositarsi nell'ossario comune, quando la famiglia o persona interessata non ritenga di collocarli a pagamento in apposito avello ossario, a norma dell'art. 79 del presente regolamento.

#### **ART. 76**

Tumulata la salma nell'avello, essa non ne potrà più venire estumulata per tutta la durata della concessione, se non nei casi previsti dai precedenti articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro in altra sede, l'avello ritorna di diritto in piena proprietà del Comune, che potrà concederlo in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli, senza obbligo di retrodatazione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario.

#### **ART. 77**

L'avello e il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario, per nessuna ragione e a nessun titolo, potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per contravventori alle norme del presente regolamento.

#### **ART. 78**

La concessione in perpetuità verrà dichiarata estinta e l'avello ritornerà in piena disponibilità del Comune, qualora esso, allo scadere del decimo anno dopo la data della morte dell'ultimo discendente in linea retta o dell'ultimo congiunto in linea collaterale fino al quinto grado civile, non sia stato occupato con la salma della persona dichiarata nel contratto di cui al precedente art. 74.

#### **ART. 79**

Le concessioni trentennali sono rinnovabili alle stesse condizioni della concessione originaria di trenta in trenta anni.

Esse possono invece essere tramutate a perpetuità col pagamento della sola differenza di tassa, se richieste entro cinque anni dalla data del contratto di prima concessione. Trascorso tale termine, il tramutamento potrà effettuarsi ugualmente, ma il concessionario non sarà ammesso a beneficiare di alcun abbuono e dovrà perciò pagare l'intera tassa prescritta per la concessione in perpetuità.

#### **ART. 80**

E' vietato di applicare alla lapide che chiude l'avello mensole e davanzali sporgenti.

Alla lapide, invece, subito dopo avvenuta la tumulazione della salma, il concessionario o chi per esso dovrà a sua cura e spese fissare un portalampada in metallo del tipo prestabilito dall'Amministrazione comunale, apribile superiormente con bicchierino, e un portafiori, pure in metallo, nel quale non potranno mai essere collocati fiori artificiali in celluloidi.

I detti portalampada e portafiori non potranno avere in ogni caso una sporgenza superiore ai 14 centimetri.

#### **ART. 81**

Sono applicabili per gli avelli le norme e i provvedimenti di cui al precedente art. 52, con la esplicita intesa che ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per l'avello dovrà essere contenuto entro la inquadratura della lapide.

#### **ART. 82**

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie del campo comune e che le famiglie interessate non intendessero di mandare nell'ossario comune, sono concessi in perpetuità appositi avelli ossari che l'Amministrazione comunale, a proprie spese, costruisce nelle arcate di sua proprietà.

**ART. 83**

Tali concessioni sono fatte alle stesse condizioni generali di cui ai precedenti articoli 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 e 82 e verso il pagamento della tassa di cui all'allegata tariffa.

**ART. 84**

In ogni avello ossario non potranno essere depositati che i resti di una sola salma, previamente chiusi in adatta cassetta di legno.

**TITOLO III**  
**PERSONALE DEL CIMITERO**

**CAPO I**  
**Del Custode**

**ART. 85**

Il custode, che dipende, per le sue mansioni, dall'Ufficiale Sanitario, ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme di polizia contenute nel presente regolamento. Egli custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al Cimitero e provvede, in collaborazione con l'altro personale, alla nettezza dei viali, dei locali e della cappella.

**ART. 86**

Il custode farà procedere alla inumazione e tumulazione delle salme solo dietro presentazione del permesso di seppellimento.

**ART. 87**

Il custode dovrà tenere un registro dove segnerà tutti i nominativi dei defunti, la loro paternità, il giorno di morte, il campo, il reparto ed il numero della fossa assegnata, ovvero la cappella, la fila ed il numero dell'avello in cui la salma viene tumulata. Così pure terrà apposito registro per le esumazioni o estumulazioni di salme e resti che verranno effettuate, sia per essere collocati in loculi che per essere trasportate fuori comune.

**ART. 88**

Il custode dovrà pure assistere a tutte le esumazioni, sia di resti che di salme, e dovrà redigere il relativo verbale, come da Regolamento di Polizia Mortuaria.

**ART. 89**

Il custode ha inoltre i seguenti obblighi:

- a) iscrivere giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
- 1) le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile; l'anno, il mese, il giorno e l'ora del seppellimento; il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indirizzo del sito della loro deposizione;
  - 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc..

I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta dagli ufficiali municipali o governativi, per le eventuali loro osservazioni.

Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato ogni anno al Municipio per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero.

- b) avvertire il Municipio delle riparazioni occorrenti ai manufatti del Cimitero;
- c) far collocare sulle fosse i cippi forniti dal Comune, servendosi del seppellitore;
- d) provvedere alla nettezza e conservazione dei locali annessi e degli arredi e attrezzi funebri affidati alla sua custodia;
- e) indossare in servizio la divisa prescritta dall'Autorità comunale;
- f) promuovere iniziative atte a rendere più decorosa ed estetica l'area cimiteriale, previa autorizzazione dell'Autorità comunale;
- g) curare, vigilare e dirigere il personale affinché i servizi funzionino bene e vengano adempiuti con ogni diligenza;
- h) vigilare che le persone che accompagnano le salme serbino quel contegno e rispetto dovuto al luogo ed alla cerimonia che si compie;
- i) vietare il collocamento di lapidi, iscrizioni, croci, monumenti, ecc., senza il preventivo permesso dell'Autorità comunale, denunciando qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- l) curare che non si commettano abusi, usurpazioni, servitù da parte di terzi e che gli alberi e la vegetazione, sia all'interno che lungo la strada che porta al Cimitero, non siano in qualunque modo devastati o danneggiati.

## CAPO II

### Del Seppellitore

#### ART. 90

Il seppellitore, alla diretta dipendenza del custode, ha i seguenti obblighi:

- a) scavare e riempire le fosse per l'inumazione ordinarie, avendo cura che la terra sia ben zolleta e portata al disopra del livello del campo per facilitare il deflusso delle acque;
- b) portare e sistemare le salme che saranno tumulate negli avelli concessi dal Comune;
- c) tenere preparato un sufficiente numero di fosse, secondo le prescrizioni dell'Autorità comunale;
- d) riempire le fosse con le vagliature e i miscugli di terra che saranno giudicati opportuni;
- e) visitare, insieme al custode, in estate, le fosse riempite di fresco per otturare con terra vagliata ed umida le screpolature che si fossero manifestate nel terreno e riparare qualunque guasto avuto;
- f) collaborare col custode alla pulizia dell'area del Cimitero, delle tombe e della cappella;
- g) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture nelle forme prescritte;
- h) assistere col custode gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel Cimitero; praticare le esumazioni, disinfezioni, lavaggi e pulizia della camera a ciò destinata;
- i) inumare, tumulare, esumare ed estumulare i cadaveri, le membra, i pezzi di cadaveri, i feti, dietro ordine scritto dell'Autorità competente;
- l) raccogliere e depositare nell'ossario del Cimitero le ossa dei cadaveri che venissero e scavati o portati dall'esterno; a bruciare nel recinto del Cimitero stesso ed in luogo idoneo i resti delle casse mortuarie e delle vesti;
- m) eseguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal custode per quel che riguarda i servizi del Cimitero;
- n) chiudere le screpolature del terreno, apprestare la malta come pure otturare gli interstizi delle sepolture;
- o) indossare in servizio la divisa, se questa è prescritta dall'Autorità comunale.

#### ART. 91

Il custode ed il seppellitore che contravvenissero agli obblighi imposti loro dal presente regolamento saranno passibili di pene disciplinari di cui al regolamento organico in vigore, salvo sempre le maggiori punizioni previste dal Codice Penale.

#### ART. 92

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento sarà soggetto all'ammenda di £. 5.000, salve le maggiori pene comminate dalle leggi, regolamento e Codice Penale.

**ART. 93**

Le semplici contravvenzioni saranno contestate dagli agenti giurati del Comune o dal custode e potranno anche essere denunciate da qualunque cittadino e per la definizione delle medesime si seguiranno le norme dettate dagli articoli 106 e 107 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 94**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di Polizia Mortuaria e, per quanto non previsto nel medesimo, si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 e del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

### **ART. 95**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.



## ALLEGATO "A"

## TARIFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. del Regolamento	Oggetto delle concessioni	Tassa
47	Collocamento di lapide completa di epigrafe, in posizione verticale, su tomba del campo comune	2.000
24	Fornitura di numero	750
49	Recinzione di tomba del campo comune con barriere in ferro, o cordonature in cemento o in marmo	10.000
54	(variante con deliberazione di C.C., n. 48 del 06-12-1973)	15.000
64	Tumulazione provvisoria in cappelle private di salme di persona estraneo alla famiglia del concessionario	25.000
69	Per ciascun motto, epitaffio o scritto funerario in genere, internamente o esternamente a cappelle gentilizie	3.000
69	Collocamento di lapide completa di epigrafe su avelli in cappelle gentilizie	10.000
47	Concessioni per collocamento di monumenti in campo comune	30.000
47	Concessione per collocamento di colonnine, steli o cippi nel campo comune	25.000
47	Collocamento di coperchi tombali	25.000
79	Concessione in perpetuità di avello costruito a cura e spese dell'Amministrazione comunale	70.000
79	Idem per concessione trentennale	40.000
74	Collocamento di lapide completa di epigrafe su avelli costruiti dal Comune	10.000
82	Concessione perpetue di avelli ossari	10.000

## ALLEGATO "B"

## TARIFFE DEI DIRITTI CIMITERIALI

N°	Descrizione	Importo
1	Assistenza alla chiusura di casse contenenti salme da trasportarsi fuori del Comune o all'estero	1.500
2	Deposito provvisorio in nicchie dei cadaveri da trasportarsi in altri Comuni o all'estero	1.500
3	Esumazione straordinaria di salma dal campo comune per essere tumulate in avello o in cappella gentilizia	1.500
4	Deposito a garanzia di lavori di rifinitura di tumuli o di sopraelevazioni	10.000
5	Deposito a garanzia di lavori di costruzione di monumenti o di edicole	25.000
6	Deposito a garanzia di lavori per costruzione di cappelle gentilizie	50.000

N.B. I diritti di cui ai numeri 1, 2 e 3, da versarsi regolarmente nella cassa comunale, saranno devoluti nella misura del 50% all'Ufficiale Sanitario e del 25% al custode del Cimitero, a periodi trimestrali.

I depositi a garanzia di cui ai numeri 4, 5 e 6 saranno restituiti dopo l'ultimazione dei lavori, la messa in pristino dell'area occupata dal cantiere e delle adiacenze di esso.